

differenze rispetto agli anni trascorsi; viene pertanto confermata la prevalenza sostanziale di richieste da parte di soggetti operanti nel mezzogiorno - sia privati sia pubblici - rispetto a quelli del centro-nord.


Dubbi interpretativi ...

Nel corso dell'anno 2003 si sono avute 1730 richieste relative a dubbi sull'interpretazione e l'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici. Tale numero è comprensivo delle richieste che sono state definite dall'Autorità in sede pre-istruttoria, in quanto relative a questioni già affrontate e chiarite con atti regolatori, ovvero con delibere riferite a casi specifici e allo stesso vanno aggiunte le questioni prospettate e definite mediante il sistema informativo indicato come Progetto *forum*⁵.

Le 1730 richieste pervenute sono state suddivise con riferimento alla natura dei soggetti richiedenti e alla loro provenienza geografica.


... richiedenti pubblici e privati ...

Sotto il primo profilo (*figura 3.8*), si è rilevato che il 60% dei quesiti è pervenuto da pubbliche amministrazioni, il 30% da imprese e consorzi e il 10% da cittadini e associazioni.



... distribuzione per aree territoriali ...

Sotto il secondo profilo si è constatata, come è peraltro già accaduto negli anni precedenti, una lieve prevalenza territoriale per il nord (*figura 3.9*) (37%), seguiti dal sud e dalle isole (33%) e dal centro (30%).



... casistica

La maggior parte delle richieste pervenute ha riguardato la materia della qualificazione delle

⁵ Vedi Capitolo 2.

imprese⁶; soprattutto per quanto riguarda le Associazioni temporanee di imprese numerose sono state quelle concernenti gli affidamenti di incarichi professionali e gli incentivi per la retribuzione del personale interno destinatario di detti incarichi⁷, il possesso del requisito di qualità, le cause di esclusione dalle gare per false dichiarazioni, problematiche queste legate alla legge n. 166/2002.


Nel corso dell'anno 2003 si è avuto un decremento dei quesiti di natura tecnica pervenuti all'Autorità in via ufficiale (1573); non risultano invece quantificabili quelli posti e risolti per le vie telefoniche). (figura 3.10)

Per indirizzare al meglio gli utenti nella richiesta di informazioni sono state pubblicate caselle specifiche di posta elettronica.

L'eterogeneità delle problematiche prospettate dalle segnalazioni, dagli esposti e dai dubbi interpretativi ha dato luogo all'adozione di linee di intervento diverse.

Per quel che concerne le segnalazioni e gli esposti con cui sono state indicate presunte irregolarità nella procedura di affidamento di incarichi di progettazione e attività connesse e nelle procedure di aggiudicazione e di esecuzione di lavori pubblici, nonché per i procedimenti avviati d'ufficio dall'Autorità, si può osservare che, sulle questioni istruite dal Servizio ispettivo, una parte consistente (il 35%) è stata archiviata trattandosi di procedure che l'Autorità ha ritenuto conformi a legge.

Alcune segnalazioni, invece, pari a solo il 2% di quelle istruite, si sono concluse con una dichiarazione di improcedibilità da parte dell'Autorità poiché è risultato, a seguito di accertamenti, che allo stato dei fatti esisteva



Quesiti tecnici ...

Linee di intervento ...

... archiviazioni ...

... dichiarazioni di improcedibilità ...

⁶ Vedi Capitolo 4.

⁷ Articoli 17 e 18, legge n. 109/94.

già una controversia (in atto o potenziale) tra le parti, ovvero che si trattava di segnalazioni concernenti forniture o servizi (diversi da quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) nei cui confronti l'Autorità è sprovvista di competenza. Quest'ultimo tipo di segnalazioni, riscontrate in numero rilevante negli anni precedenti, è notevolmente diminuito nel 2003, e comunque pone ancora una volta in evidenza la mancanza di un soggetto referente per le questioni attinenti alle forniture e ai servizi, pur in presenza di problematiche interpretative ed applicative molto rilevanti⁸. In tali ipotesi, comunque, ove si è riscontrata una fattispecie potenzialmente limitativa della concorrenza, si è provveduto a rimettere la questione all'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato.

... contestazioni ...

Negli altri casi (63%), le segnalazioni sono state definite con rilievi in quanto si sono riscontrati la non conformità dell'operato della stazione appaltante al dettato normativo ovvero il mancato rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia e trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione o della libera concorrenza tra gli operatori. In tutti questi casi, si è provveduto a contestare alla stazione appaltante la violazione di legge riscontrata, indicando le modalità corrette che si sarebbero dovute osservare e contestualmente invitandola - a seconda dei casi - a riformulare il bando contenente le clausole illegittime, a provvedere ad una nuova aggiudicazione e, comunque, a valutare la possibilità di un provvedimento di autotutela nel senso di annullamento o modifica delle determinazioni assunte che dovrà tener conto, per la scelta degli indirizzi da adottare, dei motivi di interesse pubblico che attengono alle fattispecie esaminate. Ai responsabili dei procedimenti interessati ai rilievi mossi è stato, inoltre, chiesto contestualmente di comunicare le conclusioni di tale attività di riesame. Nei casi in cui si è ravvisata l'ipotesi di pregiudizio per il pubblico erario, è stata disposta la trasmissione degli atti e dei rilievi alla Procura generale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge quadro.

⁸ La stessa carenza è segnalata nel Rapporto OCSE (*Rapporto sul sistema di regolazione e sulle riforme amministrative in Italia*, 2001).

Nei casi di definizione con rilievi, si è anche trasmessa la delibera dell'Autorità agli organi di governo e di controllo interno delle amministrazioni appaltanti, affinché questi potessero adottare le opportune misure per contestare l'operato dei dirigenti degli enti stessi e per monitorare il successivo adempimento ai rilievi mossi dall'Autorità. Quando le irregolarità riscontrate hanno assunto rilevanza penale, l'Autorità ha inoltre trasmesso gli atti e i rilievi alle competenti Procure della Repubblica⁹.

In alcuni casi, infine, allo scopo di verificare la fondatezza delle irregolarità denunciate — in particolare allo scopo di accertare la composizione delle società che hanno partecipato a gare pubbliche, relativamente al profilo del collegamento e del controllo tra le stesse — si è provveduto a richiedere la collaborazione della Guardia di finanza oppure sono state effettuate apposite ispezioni.

Nel corso dell'anno, l'Autorità ha svolto numerose ispezioni necessarie per verificare sul posto l'esattezza delle irregolarità denunciate dagli esponenti e per poter acquisire *brevi manu* la documentazione occorrente ai fini della definizione della segnalazione¹⁰. Dette ispezioni non si sono, peraltro, limitate ad approfondire gli aspetti procedurali oggetto di segnalazione, ma hanno inteso effettuare un esame ad ampio raggio della gara e/o dell'esecuzione dell'opera esaminata. In aggiunta a queste, l'Autorità ha disposto ulteriori ispezioni a campione¹¹.

... ispezioni ...

Alle stazioni appaltanti interessate dalle segnalazioni sono state indicate, come sopra ricordato, le norme violate e le irregolarità riscontrate, con contestuale indicazione del comportamento cui attenersi. Si è provveduto, altresì, ad inviare copia delle delibere in precedenza adottate in merito dall'Autorità e delle determinazioni e degli atti di regolazione eventualmente emanati, qualora fossero di carattere generale.

... indicazioni
di
comportamento
...

L'esercizio della vigilanza non si è limitato al controllo della regolarità delle procedure sotto il profilo strettamente giuridico ma - come già

⁹ La percentuale totale di atti rimessi alle procure è pari al 15% delle segnalazioni definite con rilievi ed è distribuita tra atti rimessi alla Corte dei conti (10%) e quelli inviati alle Procure della Repubblica (5%).

¹⁰ Vedi Capitolo 7.


accaduto per gli anni precedenti - ha coinvolto aspetti di merito, quali la convenienza dell'opera, la prevalenza dei principi di efficacia e di efficienza dell'operato amministrativo in materia di lavori pubblici, la tempestività e la trasparenza delle procedure adottate dalle stazioni appaltanti e, più in generale, è stata indirizzata a fornire supporto e orientamento ai soggetti operanti sul mercato.

... risposta
delle stazioni
appaltanti ...

L'efficacia dell'intervento dell'Autorità su richiesta di terzi, invero, è subordinata alla fase in cui si trova la procedura oggetto di segnalazione nonché alla tempestività della medesima segnalazione in relazione all'eventuale presenza di situazioni giuridiche consolidate. Al fine di verificare l'incidenza dell'azione svolta, l'Autorità ha analizzato tutte le deliberazioni - contenenti un dispositivo di censura per le amministrazioni committenti - rese nel 2003, nonché le relative comunicazioni alle stazioni appaltanti contenenti una richiesta specifica di informazioni circa l'ottemperanza e le eventuali controdeduzioni dalle stesse pervenute.

Dall'anzidetta analisi si rileva (figura 3.11) che il 54% delle istruttorie concluse con delibere ed il 66% delle istruttorie definite con comunicazione hanno comportato l'adozione da parte delle stazioni appaltanti di atti conformi al deliberato del Consiglio.

Figura 3.11 - Comportamento delle stazioni appaltanti




Nei confronti delle stazioni appaltanti che hanno ritenuto disattendere le specifiche indicazioni fornite dall'Autorità, sono state avviate 65 istruttorie e, nel contempo, sottoposti a monitoraggio complessivamente 22

¹¹ *Ibidem.*

lavori per la verifica degli effetti conseguenti dal comportamento adottato, soprattutto sotto il profilo del danno al pubblico erario.

Dall'elaborazione in termini percentuali dei dati pervenuti (figura 3.12) è emerso che il 14% delle stazioni appaltanti ha effettuato la revisione delle procedure non ritenute conformi alla normativa di settore; il 65% dei monitoraggi attivati sono stati definiti con archiviazione ed il 21% dei monitoraggi attivati sono stati definiti con segnalazione alla Corte dei conti.



Tutti i dati hanno permesso di rilevare una ricaduta essenzialmente positiva dell'azione svolta dall'Autorità sulle inosservanze o applicazioni distorte della normativa in materia.

Rimangono le problematiche connesse all'annullamento delle procedure di gara (contenzioso con l'impresa aggiudicataria e rinnovo delle procedure di gara) quando i procedimenti giudicati non conformi al dettato normativo in materia risultano conclusi.

Va evidenziato, in merito, che molte segnalazioni pervengono solo dopo l'aggiudicazione dei lavori, ovvero ad opere già ultimate e collaudate e, pertanto, non si prestano ad un'azione preventiva e correttiva da parte dell'Autorità.

Oltre alle risposte specifiche fornite in merito alle singole questioni prospettate, prima richiamate, ogni qualvolta sono emersi problemi di valenza generale, indicativi di difficoltà interpretative e di incertezze applicative di vasta portata, si è proceduto ad interventi regolatori¹².

Questa attività, complessivamente, ha registrato nel 2003 un rallentamento anche in ragione dei numerosi interventi effettuati negli anni precedenti.

... interventi regolatori ...

¹² Vedi Capitolo 6.

... segnalazioni
al Governo
e al Parlamento

Qualora, poi, da un esame delle segnalazioni pervenute si siano evidenziati fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa, conseguenti anche a difficoltà interpretative, con valenza generale e ricadute su vasta scala, si è provveduto ad effettuare apposite segnalazioni al Governo e al Parlamento ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *d*), della legge n. 109/94¹³.

¹³ *Ibidem.*

La qualificazione

Il sistema di qualificazione si articola su un doppio livello di controllo:

- controllo sulle S.O.A. sotto il profilo dell'indipendenza di giudizio e di imparzialità e del mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento per l'esercizio dell'attività di attestazione;
- controllo sulle S.O.A. sotto il profilo del corretto esercizio dell'attività di attestazione nei confronti delle imprese.

Il primo filone di attività riguarda i procedimenti che l'Autorità deve compiere per assicurare il mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento: indipendenza dell'azionariato e degli organi sociali delle S.O.A.; rispetto della previsione relativa all'organico minimo delle S.O.A.; rispetto, attraverso le analisi dei bilanci, dei requisiti di carattere finanziario previsti dal Regolamento.

Controllo sui
requisiti
delle S.O.A.

Sotto il profilo generale l'individuazione del concetto di indipendenza dell'azionariato delle S.O.A. non ha dato luogo a particolari difficoltà; peraltro, è lo stesso regolamento che individua i fattori critici sui quali indirizzare il controllo. L'Autorità, pertanto, è intervenuta nello sviluppare i concetti di criticità e nell'ammettere alcune forme di partecipazione azionaria che non erano chiaramente contemplate come ostantive (banche e assicurazioni). Operativamente, il controllo sul rispetto del requisito di indipendenza non ha dato luogo a particolari problemi. In pratica, si è sviluppato nel campionare, attraverso le visure camerali con la Camera di Commercio, le diverse situazioni di incompatibilità. La procedura della campionatura, attraverso i collegamenti con la Camera di Commercio,

viene attivata nei casi di cessione di quote azionarie di una S.O.A. o nei casi di variazione nella composizione degli organi sociali delle S.O.A.¹.

Problematica è stata l'attivazione dei procedimenti sanzionatori su situazioni ritenute incompatibili. Il Regolamento, infatti, contempla il potere sanzionatorio solo all'articolo 7, comma 9, che prevede l'applicazione della sanzioni pecuniarie nel solo caso di mancata risposta a richieste dell'Autorità o la comunicazione di informazioni non veritiere.

La limitata previsione dell'articolo 7, comma 9, ha ridimensionato, di fatto, altre previsioni del regolamento quali, ad esempio, il comma 5, dell'articolo 7 che implica un obbligo di comunicazione da parte delle S.O.A. di situazioni che compromettono il giudizio di indipendenza.

L'attivazione dei procedimenti sanzionatori² ha determinato, conseguentemente, diverse procedure contenziose dirette ad escludere la possibilità per l'Autorità di applicare le sanzioni se non a seguito di specifiche richieste. In coerenza con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'Autorità, per salvaguardare l'efficacia dell'attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di indipendenza, ha comunicato a tutte le S.O.A. che, a prescindere da specifiche richieste periodiche in tema di rispetto del principio di indipendenza, rientra nella responsabilità delle S.O.A. attivare periodicamente autonome visure camerali e che sui soggetti tenuti alle comunicazioni ed alla veridicità dei dati trasmessi grava anche l'obbligo di accertamento dell'esistenza di situazioni che fanno venir meno la situazione di indipendenza delle S.O.A. e sono, dunque, responsabili delle dichiarazioni rese all'Autorità.

Sotto il profilo generale il numero delle figure professionali è previsto direttamente dal regolamento. L'Autorità, pertanto, è intervenuta nel dettare criteri in merito alla natura del rapporto di lavoro. E' stata esclusa la possibilità del *part-time* sia per l'esigenza di assicurare stabilmente le figure professionali che devono effettuare il processo di attestazione sia per

¹ Mensilmente sono state istruite mediamente 6 domande di cessione di quote azionarie e/o comunicazioni di variazione degli organi sociali.

² Ad oggi, in tema di mancato rispetto del principio di indipendenza sono stati attivati 7 procedimenti.

evitare pericolose commistioni con altre attività professionali potenzialmente incompatibili.

Operativamente il controllo sulle figure professionali previste dal regolamento comporta un numero consistente di richieste di variazione da parte delle S.O.A. e attivazione di procedure di controllo, ai fini dell'autorizzazione, sulla ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento.

Il controllo necessita, altresì, di periodiche richieste dei libri matricola al fine di riscontrare la presenza delle figure professionali previste ed al fine di riscontrare il tempo pieno delle stesse. La gestione del controllo sulla sussistenza del requisito dell'organico minimo non ha dato luogo a particolari difficoltà. Per un solo caso ha dato luogo al provvedimento di revoca.

L'Autorità, al fine di controllare la ricorrenza di alcuni requisiti previsti dal regolamento ai fini dell'esercizio dell'attività di attestazione, ha proceduto a richiedere i bilanci alle S.O.A. interessate. Il controllo verte sui requisiti inderogabili previsti dal regolamento (quali il capitale sociale minimo di un miliardo, la regolarità contributiva, la regolarità fiscale) e sull'analisi di indici di criticità che evidenzino eventuali discrasie tra la valutazione degli elementi finanziari e i dati emergenti dall'attività delle S.O.A.

Operativamente, in ragione della specificità della materia, l'Autorità si è avvalsa della preziosa collaborazione degli ispettori del Ministero dell'Economia, dando, così attuazione al protocollo d'intesa a suo tempo stipulato.

Nel contempo, è stata esercitata la prevista vigilanza sui processi di fusione e/o di cessione di ramo d'azienda fra S.O.A. autorizzate. Sono state adottate una serie di determinazioni con cui sono stati individuati i necessari passaggi che le S.O.A. devono seguire al fine della relative fusioni e sono state fornite linee operative dirette a pianificare le modalità di

riemissione delle attestazioni³.

Al 31 dicembre 2003, anche in conseguenza dell'attività di vigilanza sopra descritta, nel mercato della qualificazione risultano presenti 46 S.O.A. autorizzate all'esercizio dell'attività di attestazione.

La vigilanza sulle S.O.A. ha riguardato anche il controllo sulle attività promozionali dalle stesse esercitate e la tutela della concorrenza, con il coinvolgimento, in alcuni casi, dell'Autorità garante della concorrenza.

Controllo
sull'attività
di
attestazione

Particolarmente problematica è stata la gestione dei cosiddetti promotori ai quali l'Autorità ha consentito solamente la diffusione di notizie in merito alle S.O.A. sponsorizzate, vietando la possibilità di esercitare l'attività di attestazione sia nella fase dell'acquisizione documentale sia quanto riguarda l'attività di pre-verifica dei requisiti delle imprese. Questo filone di attività ha evidenziato profili di particolare criticità del sistema connesso alla falsificazione dei certificati lavori riscontrata nell'ambito della vigilanza nell'attività di attestazione.

In particolare, il controllo sulle S.O.A. sotto il profilo del corretto esercizio dell'attività di attestazione nei confronti delle imprese si è sviluppato attraverso il riscontro del rilascio dell'attestazione, secondo i requisiti ed i criteri indicati dall'Autorità, e ha condotto all'attivazione di numerosi procedimenti di contestazione per falsi documenti presentati dalle imprese per ottenere il rilascio dell'attestazione.

Relativamente al primo punto, sono state adottate dall'Autorità una serie di determinazioni dirette ad uniformare le interpretazioni delle S.O.A. dei documenti necessari per il rilascio dell'attestazione sia sotto il profilo formale che per quanto riguarda il contenuto. Operativamente, le difficoltà sono scaturite dalla necessità di controllare documenti che presentano caratteristiche assai diverse: bilanci, certificati lavori, libri matricola e regolarità contributiva dei dipendenti dell'impresa.

Con il primo piano delle verifiche a campione sulle attestazioni emesse dalle S.O.A., sono emerse criticità in merito alla documentazione

³ Sono stati attivati ad oggi 10 procedimenti di fusione conclusi e uno in fase di istruttoria.

presentata dalle imprese e alla valutazione svolta dalle S.O.A. In particolare, è stato riscontrato: frequente ricorso all'autocertificazione; incompletezza dei documenti relativi ai versamenti contributivi; presenza di documenti non valutabili sotto il profilo della vigenza; mancanza dei contratti e dei titoli di studio necessari per la dimostrazione dei requisiti relativi allo staff tecnico; assenza per i lavori privati dei relativi contratti e fatture; certificati lavori non rispondenti alle caratteristiche previste dall'articolo 22 del DPR n. 34/2000. Inoltre, per quanto attiene al profilo valutativo sono state accertate errate attribuzioni degli importi valutabili ai fini della qualificazione sia per tipologia di categoria di lavorazione che per esatti conteggi degli stessi; errata valutazione del quinquennio di riferimento; errata valutazione dei criteri indicati dall'Autorità ai fini della valutazione della categoria OG11; errata valutazione del concetto di lavoro di punta; errata valutazioni degli importi dei certificati lavori nel caso di A.T.I.

La gestione del primo piano delle verifiche non ha dato luogo a significativi contenziosi. Il più delle volte, infatti, le S.O.A., a seguito del processo ispettivo, hanno proceduto a ridimensionare le attestazioni ed a cambiare le linee procedurali del processo di attestazione,

In un solo caso le diversità appurate, a seguito delle ispezioni, hanno dato luogo ad un procedimento contenzioso in quanto la S.O.A. non si è adeguata alle diverse indicazioni fornite dall'Autorità sulle imprese campionate e l'Autorità è intervenuta modificando direttamente l'attestazione oggetto di contestazione⁴.

A seguito dei controlli sulle attestazioni sono stati attivati alcuni procedimenti di revoca .

L'attivazione di procedimenti di contestazione per falsi documenti presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell'attestazione costituisce il fenomeno più preoccupante emerso a seguito del controllo sulle attestazioni.

⁴ Per le problematiche inerenti al contenzioso, vedi infra Capitolo 5.

I procedimenti sono stati attivati sulla base dei risultati dei riscontri effettuati presso le stazioni appaltanti che hanno consentito di accertare la falsità dei certificati lavori.

Questi riscontri hanno condotto all'annullamento di 93 attestazioni e l'Autorità procede mensilmente ad attivare circa 6 procedimenti per certificati lavori falsi, dando luogo ad un contenzioso molto consistente⁵.

Il fenomeno presenta ripercussioni anche sul fronte giudiziario. L'Autorità, infatti, ha chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per ogni provvedimento di annullamento e quotidianamente fornisce alle Procure utili elementi di indagine.

⁵ Vedi *infra*, Capitolo 5.

La vigilanza sul contenzioso

Nel corso del 2003 l’Autorità ha proseguito la propria attività di vigilanza sul contenzioso non soltanto attraverso il monitoraggio delle pronunce dei giudici e degli arbitri ma anche attraverso l’esame dei dati sul contenzioso inviati dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio. Il monitoraggio delle pronunce dei giudici è stato finalizzato ad evidenziare il rilievo qualitativo e quantitativo delle fattispecie di illegittimità venute all’esame della giurisprudenza, con l’analisi delle ragioni del loro verificarsi e degli effetti delle pronunce giudiziali, al fine di consentire l’individuazione dei casi in cui risultino utili interventi regolatori ovvero la formulazione di proposte al Governo e al Parlamento in presenza di sviluppo anomalo del contenzioso.

Sentenze

I risultati di tale indagine assumono significato con riferimento ai ricorsi avviati innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi cui compete la giurisdizione esclusiva sui provvedimenti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori e servizi ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 80/98, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 205/2000.

Da tale disamina è emerso che gli argomenti oggetto del contendere¹ riscontrati con maggiore frequenza sono i seguenti, raggruppati per macro-insiemi:

- attività di progettazione (riferimenti riscontrati: articolo 16 della legge n. 109/94, articoli 18, 25, 34, 42, 47 e 48 del DPR n. 554/99; articoli 215 e 216 del DPR n. 554/99 in materia di lavori riguardanti beni culturali).

¹ Tali regolamenti riferiti a questioni applicative e interpretative poste dal dettato normativo vigente; a titolo di esempio, non si è fatto riferimento alla percentuale di sentenze vertenti sull’argomento: “esclusione di concorrenti dalle gare”, bensì alla percentuale di sentenze suddivisa per la natura e le questioni giuridiche connesse a tali esclusioni, quali mancato versamento cauzione provvisoria, mancata dimostrazione requisiti di natura speciale ...

Le questioni trattate riguardano i requisiti dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e dei documenti che li compongono, la stima sommaria dell'intervento, il cronoprogramma e la validazione del progetto.

- affidamento incarichi di progettazione (rif. riscontrati: articolo 17 della legge n. 109/94, articoli 51, 54, 55, 57, 70 del DPR n. 554/99). In tale sottoinsieme le problematiche sono numerose. Nel dettaglio, la maggior parte (35%) concerne l'affidamento in via fiduciaria di incarichi di progettazione e le questioni ivi connesse di motivazione della scelta effettuata, dell'ammissibilità di tale forma di affidamento, delle competenze in ordine agli atti da emanare. Le altre problematiche riguardano il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare ad appalti e a subappalti di lavori per i quali abbiano svolto detta attività (articolo 17, comma 9, legge n. 109/94), il divieto di subappalto della relazione geologica (articolo 17, comma 14-*quinquies*), l'applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2001 in materia di tariffe professionali, il concorso di idee, le competenze delle commissioni giudicatrici (articolo 55 DPR n. 554/99), la verifica dei requisiti dei concorrenti negli appalti sopra soglia comunitaria (articolo 66 DPR n. 554/99), i limiti per la partecipazione alle gare (articolo 51 DPR n. 554/99), e infine, per una percentuale del 15%, il divieto, caduto con la legge n. 116/02, di affidamento di incarichi di progettazione superiori alla soglia comunitaria a società di ingegneria.
- requisiti di ordine generale e/o speciale per partecipare alle gare (rif. riscontrati: articoli 75, 95, 98 e 99 DPR n. 554/99; D.lgs. n. 490/94). La questione qui maggiormente dibattuta (più del 30%) è quella relativa ai requisiti preclusivi *ex* articolo 75, lettera c), DPR n. 554/99, con riguardo ora alla nozione di reato incidente sull'affidabilità morale e professionale, ora alla condanna penale degli amministratori in generale, ora alla condanna subita da direttori tecnici e amministratori prima dell'assunzione delle funzioni nella società concorrente all'appalto. Una percentuale altrettanto consistente (30%) è riferita al rispetto della normativa antimafia (articolo 4, D.lgs. n. 490/1994). Le

- altre problematiche sono riferite a: a) requisito preclusivo *ex* articolo 75, lett. *f*) (grave negligenza o mala fede nell'esecuzione dei lavori) in relazione, in particolare, alla circostanza che l'impresa concorrente sia stata destinataria di un precedente atto di rescissione contrattuale *ex* articolo 340, legge n. 2248/1865; b) requisito preclusivo *ex* articolo 75, lett. *a*), in relazione al mero scioglimento di una società; c) possesso dei requisiti in generale in una licitazione privata, nella fase di prequalifica e in quella successiva.
- verifica dei requisiti dei concorrenti (rif. riscontrati: articolo 10, comma 1 *quater*, legge n. 109/94). In tale sottoinsieme, il 60% delle decisioni concerne le problematiche connesse all'escussione della cauzione e alla segnalazione del fatto all'Autorità, mentre il residuale 40% è riferito al rispetto e alla natura dei termini per la presentazione della documentazione richiesta.
 - qualificazione imprese (rif. riscontrati: articolo 8, legge n. 109/94, articoli 3, 7, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, DPR n. 34/2000). Le singole problematiche trattate sono diffuse (requisiti S.O.A., requisiti di carattere generale e speciale per la qualificazione, cifra d'affari in lavori, certificato di regolare esecuzione, requisiti *ex* articolo 28 DPR n. 34/2000 per lavori di importo inferiore a € 150.000, successione tra imprese e riflessi sulla qualificazione, incremento convenzionale premiante, applicazione delle norme transitorie del DPR n. 34/2000 (artt. 29, 30, 31, 32)). Gli argomenti maggiormente ricorrenti sono quest'ultimo (30%) e i requisiti speciali per la qualificazione (15%).
 - garanzie e coperture assicurative (rif. riscontrati: articoli 8, comma 11 *quater*, articolo 30, legge n. 109/94, articoli 100, 107, n. 554/99). In tale sottoinsieme la maggior parte di decisioni concerne l'applicazione dell'articolo 30, comma 1, legge n. 109/94, in materia di cauzioni provvisorie (65%), mentre le altre concernono la cauzione definitiva (10%), i requisiti dei fideiussori (25%), con particolare riferimento alle società finanziarie,
 - riunione di concorrenti (rif. riscontrati: articolo 13, legge n. 109/94, articolo 95, DPR n. 554/99). La fattispecie maggiormente discussa (60%)